

STATUTO

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
EURITMICA**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 148, comma 8, del D.P.R. n. 917/1986, denominata **“Associazione Sportiva Dilettantistica EURITMICA”**, siglabile **“A.S.D. EURITMICA”**.

2. L'associazione, priva di personalità giuridica, con riserva di presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021, è riconosciuta a fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021.

Art. 2 - Oggetto Sociale e scopo

1. L'associazione è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. L'associazione ha per oggetto, in via stabile e principale, l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021 ed, in particolare lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive della **ginnastica**, in special modo nella disciplina della ginnastica ritmica, e della **danza sportiva**, comprese le discipline sportive ad entrambe connesse, incluse nel Regolamento che disciplina il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche approvato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riconosciuto

dal C.O.N.I. e, più in generale, di discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti, dalle disposizioni del C.O.N.I. e riconosciute dal Dipartimento dello Sport, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva.

3. Nello specifico, l'associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

- a) la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, non solo a carattere individuale, ma anche con la formazione di squadre, sezioni o gruppi, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito istituzionale degli Organismi Sportivi di appartenenza;
- b) la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di competizioni, gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dagli Organismi Sportivi di appartenenza;
- c) l'organizzazione e la partecipazione ad ogni altra forma di attività sportiva o manifestazione sportiva, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività e delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal C.O.N.I., atta ad incrementare la diffusione dell'educazione fisica e motoria ed a diffondere lo spirito sportivo, in special modo dilettantistico;
- d) l'organizzazione e la partecipazione ad ogni altro tipo di attività didattica, ludico-motoria e ricreativa, compresa l'organizzazione di centri estivi, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività e delle discipline sportive riconosciute o ritenute ammissibili dal Dipartimento dello Sport e dal C.O.N.I.;
- e) l'attività didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dei propri soci, tesserati e partecipanti, nelle attività e nelle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e incluse nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e degli Organismi Sportivi di appartenenza;

f) lo svolgimento di attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, compresa la concessione in uso, in locazione o ad altro titolo, di spazi e servizi, nei confronti di iscritti, tesserati e partecipanti di altri enti e società che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, tesserati e partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

4. L'Associazione potrà svolgere altre attività e discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal Dipartimento dello Sport e dal C.O.N.I., su proposta del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

5. L'Associazione accetta, incondizionatamente, di conformarsi alle norme ed alle direttive del Dipartimento dello Sport e del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.I.P., degli Organismi sportivi internazionali (C.I.O., I.P.C.), con particolare riferimento a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 D. Lgs. n. 39/2021 e dell'art. 33 comma 6 del D. Lgs. 36/2021, alle norme antidoping, allo statuto ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza; s'impegna ad accettare, fin d'ora, eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi Sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Sportive dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, con riferimento quindi alle norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.

6. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

7. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti l'organizzazione delle associazioni affiliate, ovvero la gestione delle stesse. In caso di riscontrata difformità, le disposizioni in contrasto con le norme e le direttive del C.O.N.I., del C.I.P., degli Organismi sportivi internazionali (C.I.O., I.P.C.), degli Statuti e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza, si avranno per non apposte.

Articolo 3 – Attività secondarie e strumentali

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2 l'associazione potrà, nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e delle norme attuative, svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse ai fini istituzionali:

- a) costruire, ristrutturare, condurre e gestire impianti e strutture sportive e ricreative in genere, pubbliche o private;
- b) acquisire in proprietà, condurre o gestire immobili da destinare ad attività sportive o ricreative, comprese le aree annesse e i servizi ad essi accessori, quali punti di ristoro, prevalentemente a favore di soci e tesserati;
- c) concedere a terzi l'utilizzo di propri beni, mobili o immobili, a vario titolo;
- d) promuovere altre attività volte al conseguimento dello scopo sociale, ad esempio attività motoria a scopo riabilitativo, a scopo di recupero e di rieducazione funzionale, preparazione atletica di singoli e preparazione atletica di gruppo, e, in generale, assumere iniziative a supporto della promozione della salute individuale e collettiva nei suoi molteplici aspetti, quale attività di interesse generale con finalità di utilità sociale;
- e) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi e culturali ed altri eventi di aggregazione sociale;
- f) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, anche attraverso forme di pubblicità e sponsorizzazioni e, inoltre, per la stessa finalità, utilizzare modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- g) attivare, anche attraverso specifiche convenzioni, rapporti con soggetti pubblici e privati per gestire impianti e strutture sportive e ricreative;
- h) in via del tutto accessoria esercitare attività di commercio all'ingrosso e al minuto, anche on line, di articoli, attrezzature e materiali sportivi;
- i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e gestionale ivi comprese le operazioni finanziarie, l'assunzione di mutui passivi, la concessione di ipoteche e ogni operazione si possa ritenere utile, necessaria o pertinente alla realizzazione dell'oggetto sociale.

2. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle

statutarie, in quanto integrative delle stesse, e comunque solo nei limiti di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021.

Art. 4 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Carmagnola (TO), Via Loano n. 6.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative, uffici amministrativi sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica dello sport.
3. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.

Art. 5 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II

I Soci

Art. 6 - Soci

1. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche che siano interessate ai suoi scopi e che si propongano di collaborare fattivamente al loro raggiungimento.
2. L'ammissione a socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ed il pagamento della quota associativa. L'eventuale giudizio di non ammissione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere motivato, secondo quanto previsto dall'articolo 8 (otto) del presente Statuto, e contro di esso è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il minore esercita il diritto di partecipazione all'assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del paragrafo precedente.
3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

4. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

3. I Soci sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto, eventuali Regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo amministrativo della quota associativa annua, il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'associazione;
- a contribuire al progresso dell'associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.

Art. 8 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie; in tal caso il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- b) decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;

c) esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) decesso;

e) scioglimento dell'associazione.

2. Il provvedimento di esclusione, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal Codice Civile. L'associato escluso non può essere più ammesso.

3. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 - Tesserati

1. Sono tesserati dell'associazione coloro che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'associazione, i dirigenti ed i collaboratori a vario titolo, compresi i volontari, nella gestione sportiva dell'associazione.

2. Gli atleti tesserati potranno godere di particolare assistenza da parte dell'associazione e supporto all'attività sportiva praticata.

3. I tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dall'Organismo Sportivo cui l'associazione è affiliata.

4. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, delle norme e dei regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza dell'associazione.

5. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e

nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

6. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

7. Per il tesseramento di minori di anni 18 che non siano cittadini italiani si applica l'articolo 16 del D. Lgs. 36/2021.

8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'atleta all'Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto prescritto dai rispettivi regolamenti.

TITOLO III

Organi Sociali ed Assemblea dei Soci

Articolo 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori (se eletto).

Art. 11 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'Organo sovrano dell'associazione stessa.

2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque non oltre sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano o quando se ne ravvisi la necessità.

3. Di norma, l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci, salva la possibilità di intervenire secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 12 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se eletto.

2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci e ad ogni componente degli organismi che reggono l'associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione non potrà tenersi prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

3. Tale comunicazione potrà avvenire mediante comunicazione ai soci attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica, sito internet od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere portatore di una sola delega.

5. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica.

In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo contesto) e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'associazione oppure da persona proposta dal Consiglio Direttivo i quali dovranno provvedere alla nomina del Segretario; il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci, purché consenziente l'Assemblea.
11. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
12. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.
13. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, provvede:
 - a) all'elezione, tra i propri soci maggiorenni del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;

- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- d) approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, come previsto dall'articolo 11, comma 2;
- e) delibera le direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
- g) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esercizio e la pratica di ulteriori attività e discipline sportive dilettantistiche riconosciute dal Dipartimento per lo Sport e dal C.O.N.I. rispetto a quelle indicate nell'articolo 2 del presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sulle designazioni e le sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
- c) sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- d) sulla trasformazione dell'associazione in società sportiva dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo n. 23. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'assemblea ordinaria dei soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.

3. I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non oltre sette componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti dall'Assemblea stessa.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 15 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

2. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'associazione;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti del rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci e predispone il bilancio preventivo dell'associazione;
- g) propone l'esercizio e la pratica di ulteriori attività e discipline sportive considerate ammissibili dal Dipartimento per lo Sport e dal C.O.N.I., inserite nel Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, rispetto a quelle indicate nell'articolo 2 del presente Statuto, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci per l'approvazione;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci, tesserati e partecipanti ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- i) fissa le date delle assemblee;
- j) redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
- k) istituisce, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, altre sedi secondarie, sedi operative o uffici sul territorio italiano;
- l) nomina il responsabile della protezione dei minori ai sensi dell'articolo 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021;
- m) conferisce e revoca procure.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate, di Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi nazionali ed internazionali riconosciuti.
2. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..
3. In occasione della prima riunione utile il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; può attribuire altri specifici compiti ad altri Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avere luogo anche in audio/video conferenza ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Articolo 17 – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile.

Articolo 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Il Presidente dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed è rieleggibile.

2. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali.

2. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere degli Organi sociali e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

TITOLO V

Il Patrimonio

Art. 19 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
- c) contributi di Enti pubblici o privati;
- d) contributi volontari di privati, soci o non soci;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) avanzi netti di gestione;

- b) versamenti effettuati da soci a fondo perduto;
- c) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

TITOLO VI

Esercizio Sociale

Art. 20 - Esercizio Sociale - Avanzi di gestione

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. L'associazione ha l'obbligo di destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di gestione o utili, da destinarsi esclusivamente allo scopo di cui al periodo precedente.
5. All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. 112/2017.

TITOLO VII

Il Collegio dei Revisori

Art. 21 - Collegio dei Revisori

1. Qualora venga ritenuto opportuno dall'Assemblea verrà costituito un Collegio di Revisori per il controllo della gestione, eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso sarà composto di tre componenti effettivi più due supplenti, anche non soci, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei componenti.
3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle società.

TITOLO VIII

Misure prevenzione abusi

Articolo 22 – Misure prevenzione abusi

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

TITOLO IX

Scioglimento

Art. 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibera la devoluzione a fini sportivi del proprio patrimonio, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 24 – Regolamenti e obblighi di comunicazione

1. L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà adottare un regolamento per il funzionamento dell'associazione.
2. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.
3. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Art. 25 – Pregiudiziale sportiva - Disciplina transitoria

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, soci e tesserati, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo.
5. In alternativa alla disciplina del codice del processo amministrativo, come indicato al comma 3 del presente articolo, le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci

e tra i soci medesimi, potranno essere devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

TITOLO XI

Disposizioni finali

Art. 26 - Regolamenti

1. L'Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà adottare un regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Art. 27 - Libri Sociali

1. L'associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:

- libro verbali delle Assemblee;
- libro verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei Soci;
- libro dei Revisori (se nominati).

Art. 28 - Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla normativa vigente in materia.

Il Presidente
